



34991/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 18/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURIZIO FUMO

Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Dott. PIERO SAVANI

Dott. ROSA PEZZULLO

Dott. FERDINANDO LIGNOLA

SENTENZA  
N. 5hh  
REGISTRO GENERALE  
N. 38892/2015  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

FRONZA ANTONIO N. IL 03/11/1947

SEGNANA ALBINA N. IL 16/10/1950

avverso la sentenza n. 52/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del  
08/04/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2016 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

E

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Pinelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

il difensore del ricorrente, avv. Bonifacio Giudiceandrea, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza resa all'esito di rito abbreviato in data 31 ottobre 2013, confermata dalla Corte d'appello di Trento, il G.U.P. del Tribunale di Trento condannava Fronza Antonio e Segnana Albina alla pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (il solo Fronza) e bancarotta semplice documentale (entrambi), contestati agli capi 1 e 3 della rubrica originaria, in relazione al fallimento della "Trento 2 s.a.s.", dichiarato con sentenza del 4 luglio 2012; gli imputati, in qualità rispettivamente di socio e amministratore di fatto della società (il Fronza) e socio illimitatamente responsabile ed amministratrice formale (la Segnana), erano ritenuti responsabili:

1) della distrazione della nuda proprietà della quota di beni immobili di proprietà della Segnana, ceduti in assenza di corrispettivo, asseritamente ad estinzione di parte di un debito che la cedente aveva contratto nei confronti dei figli Fronza Chiara e Fronza Giorgio e dell'amico e socio Viola Graziano, in tal modo alterando la *par condicio creditorum*;

2) della omessa tenuta del libro giornale, ovvero dell'annotazione delle operazioni gestionali; omessa tenuta del libro degli inventari e omessa redazione dell'inventario annuale per gli anni 2010 e 2011.

2. Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto sottoscritto dal difensore, avv. Bonifacio Giudiceandrea, affidato a sei motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione all'omessa valutazione di documenti ritualmente acquisiti. La difesa aveva prodotto una completa documentazione, la quale dimostrava la data certa del contratto preliminare stipulato l'8 luglio 2005; inoltre aveva dimostrato come già nel 2006 era stato comunicato all'amministratore di condominio dell'immobile di Val Gardena il subentro di Viola Graziano nella proprietà e l'obbligo di pagamento delle spese condominiali; il subentro nelle utenze domestiche ed il pagamento delle spese condominiali già negli anni 2006-2007 da parte di Viola Graziano; la restituzione del primo acconto per il recesso dal contratto preliminare del 2005.

2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione all'affermazione secondo la quale i contraenti sono (ad eccezione del Viola) componenti della stessa famiglia, tutti imprenditori del settore, da anni con interessati alla stessa attività economica e soci di diverse società operanti nello stesso ambito della Trento 2; questo perché solo l'imputato Fronza lo era, mentre la moglie ricopriva figure marginali ed i figli erano del tutto estranei all'attività di impresa, vivendo Chiara stabilmente all'estero ed essendo Giorgio assolutamente al di fuori da tale settore

2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato, poiché nel 2005 non esistevano creditori e gli imputati hanno sempre tenuto un comportamento corretto nei confronti del fisco.

2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al capo 3 dell'imputazione, poiché non tiene conto della scelta adeguata di un professionista incaricato della detenzione e del controllo della documentazione contabile, la quale fu prima custodita temporaneamente e poi buttata via dai nuovi proprietari di un magazzino venduto dalla società al signor Dalla Torre Alfonso. Il ricorrente richiama una decisione del 2007 di questa sezione secondo la quale *"va ricordato che il reato di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, va senz'altro riferito alle scritture contabili "obbligatorie" di cui all'art. 2214 c.c., comma 1, (e art. 2421 c.c., in caso di società). Riguardo alle scritture di cui all'art. 2214 c.c., comma 2, la loro riconduzione al novero delle scritture obbligatorie presuppone invece che sussista, in concreto, una stringente esigenza di istituzione in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa. Per ritenere integrato il reato in esame con riferimento anche a ulteriori scritture occorrerebbe dunque, accanto alla precisa individuazione di dette scritture, la indicazione della necessità dell'ulteriore e più articolato sistema d'informazione e d'ostensione dei dati aziendali che si assume, in ipotesi, mancante o incompiuto"*.

2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla pena accessoria, determinata nella misura massima e non in quella della pena principale inflitta, che nella fattispecie concreta è di durata inferiore.

2.6 Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla richiesta di applicazione della normativa sul reato continuato, esclusa perché l'identità del titolo di reato e la contiguità temporale non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'identità del disegno criminoso.

R

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno rigettati.

1.2 I primi due motivi, proposti nell'interesse del solo Fronza, sono infondati.

Il ricorrente tenta di accreditare anche in questa sede di legittimità la tesi già respinta nei due gradi di merito del carattere sostanzialmente obbligato della cessione della nuda proprietà dei beni immobili, in adempimento di un debito contratto nei confronti dei figli Giorgio e Chiara e di un contratto preliminare stipulato con il Viola a copertura di debiti pregressi con lo stesso riguardanti altra società (la VI. FRO. S.a.s.) e lamenta l'omessa considerazione di una serie di documenti dai quali si desumerebbe la data certa del contratto preliminare dell'8 luglio 2005, sottoscritto dai due imputati, dai figli (come creditori) e dal Viola.

Secondo la ricostruzione delle decisioni di merito la complessiva operazione di cessione dei diritti reali sugli immobili concretizzava in realtà *"una sorta di spartizione delle spoglie"* della società, posta in essere per *"organizzare la sottrazione dei beni della società (che evidentemente già allora versava in grave situazione di dissesto) alla garanzia dei creditori"* (così la sentenza del GUP di Trento, pagina 4 e quella della Corte d'appello, pagina 6). A tale conclusione si perveniva sostanzialmente perché i debiti nei confronti del Viola traevano origine da arbitrari prelievi di somme dalle casse di altra società (ammessi dal Fronza) e quelli nei confronti dei figli erano fondati esclusivamente su scritture private (che non garantiscono alcuna certezza di autenticità, né rispetto al contenuto, né rispetto all'epoca di formazione) e su dichiarazioni degli imputati, anche perché il rogito del 2010 di cui al capo di imputazione non contiene alcuna precisazione sulle modalità di annotazione nella contabilità sociale e alla causa di tali debiti.

Le doglianze proposte dal ricorrente non superano tale impianto motivazionale, né evidenziano cadute di logicità o vizi contraddittorietà manifesta: resta infatti accertato in punto di fatto che il debito nei confronti del Viola non ha origine dall'attività della Trento s.a.s., ma è di carattere personale; quanto al debito nei confronti dei figli correttamente la decisione impugnata sottolinea che non vi è prova del passaggio di denaro in favore dei genitori. Né tale prova poteva essere fornita in sede di legittimità, a meno di procedere ad un terzo accertamento di fatto, inammissibile innanzi a questa Corte.

La circostanza che i figli degli imputati non fossero imprenditori del settore

(che comunque richiederebbe un accertamento di fatto) non riveste carattere decisivo nell'impianto motivazionale dell'affermazione dei responsabilità.

2. L'infondatezza dei primi due motivi di ricorso implica conseguentemente anche l'infondatezza del terzo motivo.

A tal proposito si deve ribadire che, nonostante l'isolata decisione di Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061). Occorre piuttosto che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività - ossia un pericolo per le ragioni creditorie - risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre, in altre parole, che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767).

Ciò consente di ritenere infondato il motivo, giacché la motivazione della sentenza sulla sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale è assolutamente coerente e logica. Come si legge anche nella sentenza di primo grado, la cui motivazione integra quella di appello formando un unico complesso corpo argomentativo, poichè entrambe concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181), una volta ricondotto il preliminare dell'8 luglio 2005 allo scopo di sottrarre i beni immobili alla loro destinazione di garanzia dei crediti della società (che all'epoca era già in grave situazione di dissesto), quanto meno per fare fronte a debiti personali del Fronza, la successiva alienazione del 2010 pacificamente evidenzia il dolo generico richiesto dall'art. 216 della legge fallimentare.

R

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.

3.1 La motivazione della decisione di primo grado, premesso il titolo colposo della responsabilità per il reato di bancarotta documentale, evidenziava il carattere incauto dell'affidamento delle scritture contabili (stando alle deduzioni difensive con apposita memoria) a terza persona che l'avrebbe perse o immediatamente deteriorate; tale motivazione è ripresa dalla decisione di appello, che ribadisce l'assenza di cura nella conservazione dei documenti. A fronte di tale argomentazione, i ricorrenti ripropongono la propria tesi di totale estraneità alle vicende dell'impresa (la Segnana) e della buona fede del Fronza, con argomentazione (per il secondo) sostanzialmente in punto di fatto, che non si confronta con il punto fondamentale, rappresentato dall'incauto affidamento della documentazione ai nuovi proprietari di un immobile che non avevano alcuna ragione – se non quella di cortesia – a custodirla.

3.2 Quanto alla responsabilità della Segnana, l'affermazione di responsabilità dell'imputata è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetta "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816), principio valido a maggior ragione per l'ipotesi di cui all'art. 217 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267.

4. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.

4.1 Deve infatti confermarsi l'interpretazione assolutamente prevalente della norma, ormai consolidata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 134/2012, nel senso che la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 628 del

18/10/2013 - dep. 10/01/2014, Di Cesare, Rv. 257947; Sez. 5, n. 41035 del 10/06/2014, Tesi, Rv. 260495; da ultimo, Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Assello, Rv. 263267).

Proprio l'ultima decisione richiamata dà atto che il contrario orientamento è stato da questa Corte (Sez. 5, n. 23720 del 31/03/2010, Travaini, Rv. 247507; Sez. 5, n. 9672 del 22/01/2010, Tonizzo, Rv. 246891) affermato in due sole occasioni - secondo quanto risulterebbe dalla massimazione ufficiale - e che è stato affermato sulla base di un sospetto di illegittimità costituzionale della diversa "lettura" della norma, poi fugato dalla Corte costituzionale.

4.2 Il giudice delle leggi, nella nota sentenza n. 134 del 2012, pur prendendo atto della questione che insorgeva, secondo i giudici remittenti, dalla inderogabilità della lettera dell'art. 216, u.c., della legge fallimentare, e nel prendere atto di tale diritto vivente - al quale non poteva affiancarsi dunque una interpretazione costituzionalmente orientata che valesse a rendere inammissibile la questione di legittimità costituzionale - ha semplicemente tratto le conclusioni, relative ai limiti del proprio potere manipolativo della norma, derivanti da tali premesse.

Ha cioè affermato di non avere il potere di modificare il precetto normativo con un intervento "non obbligato" che valesse a renderlo conforme al dettato costituzionale e in particolare all'art. 27 Cost.: infatti tale potere spetta esclusivamente al legislatore perché è ad esso rimessa la scelta fra le opzioni che servono a rendere osservato il precetto costituzionale.

Pertanto deve ritenersi che la lettera del disposto dell'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare in materia di bancarotta fraudolenta, sia allo stato insuperabile. R

5. Il sesto motivo è inammissibile per genericità.

È esatta la premessa in punto di diritto posta dal ricorrente, ma ciò non determina automaticamente l'accoglimento delle sue doglianze.

Va ribadita la piena compatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, che rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma pienamente conciliabili tra loro: la prima tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole; il secondo,

invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso, in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulo materiale delle pene (Sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Lopreste, Rv. 256212; Sez. 5, n. 41881 del 02/07/2013, Marrella, Rv. 256712). Nel caso di specie, però, i giudici di merito non hanno considerato di ostacolo all'applicazione della disciplina della continuazione la contestazione della recidiva, ma hanno in concreto escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'unicità del disegno criminoso, osservando che la condotta distrattiva oggi giudicata pose seguito alla precedente non come sua forma di svolgimento e sviluppo, ma come imprevedibile condotta tesa al danno di creditori del tutto diversi, con condotte altrettanto differenti (pagina 4 della decisione di primo grado): in sintesi i fatti attengono a soggetti giuridici diversi ed a diverse attività (pagina 14 della sentenza di appello). Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a evidenziare che il pubblico ministero di primo grado non si era opposto al riconoscimento del reato continuato.

6. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016

Il consigliere estensore

Ferdinando Lignola

Il Presidente

Maurizio Fumo



**Depositata in Cancelleria**

Roma, il **18 AGO. 2016**



Il Funzionario Giudiziario  
Tiziana **ASQUAZI**